

	<p><i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i></p>	<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</p>
---	--	--

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

**Oggetto:** **Approvazione Avviso e modello di domanda per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila e a Revisore legale dell'ADSU di Chieti.**

#### PREMESSA

VISTA L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 “*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390*” che prevede:

- all'art. 6, comma 1 lett. c) tra gli organi dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (ADSU) il Revisore legale;
- all'art. 10, comma 1, che la revisione legale dell'ADSU è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale;

DATO ATTO che sono giunti a scadenza :

- il revisore legale dell'ADSU di L'Aquila, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 15 marzo 2021;
- il revisore legale dell'ADSU di Chieti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 15 marzo 2021;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4/2009 s.m. e i. che dispone che: “Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5 ter della L.R. 4/2009, che al primo comma dispone che: “Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 1600 del 23 ottobre 2019 che, nel rendere il parere circa l'applicabilita' del D.lgs. 39/2013 ai Revisori dei conti degli enti locali e delle Camere di commercio, ha escluso l'applicazione delle cause di inconfiribilita' ed incompatibilita' del medesimo decreto ai revisori specificando che: “l'incarico di revisore dei conti non può essere ricondotto alle funzioni dirigenziali o gestorie che costituiscono uno dei presupposti di applicabilita' delle fattispecie di inconfiribilita'/incompatibilita' previste dal D.Lgs 39/2013”.

TENUTO CONTO che la medesima deliberazione richiama la precedente deliberazione dell'ANAC n. 622 dell'8 giugno 2016 che sul punto ha chiarito che: “gli incarichi e le cariche cui si riferisce il Dlgs. 39/2013 sono solo gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero

finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie.”, precisando ulteriormente che: “le disposizioni contenute nel D.lgs 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse o ricorra il pericolo di mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della p.a.”;

DATO ATTO, pertanto, che, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di quanto specificato dall’ANAC con le deliberazioni sopra richiamate, la portata dell’art. 5, comma ter della L.R. 4/2009 deve essere riferita esclusivamente agli incarichi ed alle cariche individuate specificatamente dal D.lgs. 39/2013 e, non già, genericamente a tutte le nomine di competenza regionale, atteso che le disposizioni del decreto medesimo non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva;

TENUTO CONTO, peraltro, che su questo punto si è espresso anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale che, nel condividere gli esiti dell’istruttoria svolta dal Servizio scrivente in ordine alla verifica della dichiarazione resa da un soggetto designato all’incarico di revisore legale, ha, infatti, avuto modo di ribadire quanto esplicitato nelle deliberazione ANAC sopra richiamate;

CONSIDERATO, quindi, di non dover applicare nei confronti dei revisori legali, o comunque agli organi di controllo, iscritti nel Registro dei revisori legali, degli enti regionali, le disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, atteso che le medesime trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, all’approvazione di un Avviso per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine dell’ADSU di L’Aquila e di Chieti di competenza del Consiglio regionale e di assegnare un termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature.

Si propone:

- di approvare l’Avviso unitamente al modello per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’ADSU dell’Aquila e del Revisore legale dell’ADSU di Chieti, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente determinazione;
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso e del relativo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Primo Piano”;
- di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

## IL DIRIGENTE

- a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- b) VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “*Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale*”;
- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91: “*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390*”;
- e) VISTA la L.R. 24 marzo 2009 n. 4 “*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*”;
- f) VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

- g) VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;
- h) VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- i) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- j) VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;
- k) VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- l) VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali.

### **DETERMINA**

1. di approvare l'Avviso unitamente al modello per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila e del Revisore legale dell'ADSU di Chieti, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e del relativo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Primo Piano”;
3. di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
4. di nominare Responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati.

#### **Elenco visti:**

**GIULIA SCAFATI**

#### **Elenco allegati:**

<b>Nome allegato</b>	<b>Hash allegato</b>
Avviso nomina revisore ADSU AQ CH	76d62d6040ae8834e56881b8d6e84eddb4626673
allegato A Modello per la presentazione delle candidature	289e8da7d8167e46277036a3358264eba03ad546

**IL DIRIGENTE**

*ANNALISA IANNI*

*Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.*